

ASSOCIAZIONE “LA RINASCITA”

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione Culturale e Sociale denominata: “La Rinascita”.

L’Associazione svolge la propria attività nell’ambito territoriale italiano, non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e persegue scopi sociali, artistici, culturali e di informazione scientifica.

Art. 2 - DURATA

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera del Consiglio direttivo e dell’Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 25 del presente statuto.

Art. 3 - SEDE LEGALE

L’Associazione ha sede legale in Chiavari (Ge), Via Rivarola 12/1.

L’Organo amministrativo potrà inoltre istituire sedi secondarie o filiali ove esercitare l’attività. L’indirizzo della sede potrà essere cambiato dall’assemblea ordinaria degli associati senza che questo costituisca modifica statutaria.

Art. 4 - SCOPI

L’Associazione ha carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di solidarietà e pluralismo.

I fini istituzionali di La Rinascita sono i seguenti:

- tutela dei diritti civili e degli interessi sociali delle persone anche quali consumatori, utenti e/o risparmiatori;
- svolgimento di attività divulgativa circa le novità scientifiche a tutela della salute dei cittadini soprattutto in punto prevenzione e promozione di screening gratuiti con l’ausilio di professionisti volontari;
- divulgazione dell’etica e dei valori sociali di convivenza e ristabilizzazione della meritocrazia;
- tutela e valorizzazione della natura, dell’ambiente e degli animali, anche tramite eventi informativi al fine di rafforzare il rispetto degli stessi, della coscienza ecologista nonché del consumo consapevole;
- potenziamento o istituzione di biblioteche sul territorio ad oggi insufficienti a soddisfare i bisogni culturali degli studenti e dei cittadini;
- incentivazione dell’effettiva rappresentanza di uomini e donne paritaria ad ogni livello organizzativo ed elettivo;
- introduzione di proposte da parte di persone circa il miglioramento e il funzionamento etico ed organizzativo della società civile soprattutto riguardo alle esigenze sociali, culturali e politiche territoriali;
- promozione della riqualificazione delle infrastrutture sociali nonché gli interventi per la mobilità sostenibile;
- incentivazione dell’organizzazione di eventi artistici, sportivi e informativi;
- formulazione da parte degli iscritti di proposte riguardo agli argomenti su indicati e manifestazioni di idee nelle riunioni associative o via e-mail;
- sostegno all’inclusione per qualsiasi tipo di orientamento religioso o spirituale il cittadino adotti che sia volto alla pace e al benessere psicofisico delle persone;
- opposizione al degrado urbanistico e riqualificazione delle zone verdi;
- perseguimento del benessere economico sostenibile ed il patrimonio artistico e culturale dello Stato;

- promozione all'interazione tra le diverse comunità religiose o politiche attive sul territorio su singoli temi o progetti comuni;
- in via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- gestione in modo ausiliario e sussidiario punti di ristoro fissi od occasionali con possibilità di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- svolgimento di ogni altra operazione utile al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione perseguirà lo scopo sociale direttamente attraverso gli associati oppure indirettamente attraverso collaboratori professionali, consulenze e rapporti professionali di qualsiasi natura nell'ambito della normativa vigente.

Tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali potranno essere perseguite sia direttamente dall'Associazione che in collaborazione, in convenzione, con richiesta di patrocinio e/o contributi con Istituzioni pubbliche, Enti Pubblici e Privati, nazionali o internazionali e altre realtà associative. ^[1]

Le attività saranno poste in essere anche in collaborazione con altre associazioni ed enti operanti sul territorio.

ENTRATE – ESERCIZI SOCIALI – RENDICONTO

Art. 5 – ENTRATE - PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) tutti gli introiti che possono provenire alla Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali;
- b) ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 - QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

- a) Quote associative annuali, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
- b) Quote aggiuntive, da intendersi quali corrispettivi specifici a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Ogni socio deve versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa è personale, intrasmissibile non rimborsabile e non può essere rivalutata.

Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta), ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto economico-finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. Il rendiconto regolarmente approvato deve essere conservato a cura del Consiglio Direttivo.

SOGGETTI E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - SOGGETTI E LORO CATEGORIE

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento e accettino le regole adottate attraverso lo statuto e i regolamenti.

I soggetti che possono far parte dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci Fondatori: tutti i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione;
- b) Soci Ordinari: tutti coloro che intendano partecipare alla vita associativa e che presentino domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Nel caso di associati persone giuridiche i diritti connessi all'appartenenza all'associazione saranno esercitati dal legale rappresentante. I soci Ordinari sono tenuti a versare una quota associativa annuale.

La distinzione di denominazione tra soci è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 9 - DIRITTI DEI SOCI

- a) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

- b) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.
- c) La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. In caso di vincolo associativo in capo ad un soggetto collettivo detti diritti saranno in capo agli amministratori.

Art. 10 - DIMISSIONI DEL SOCIO

Il socio può dimettersi e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione tramite mail o altro scritto.

Art. 11 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio cessa di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
- c) inosservanza del presente Statuto;
- d) radiazione deliberata del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa;
- e) scioglimento dell'Associazione.

Art. 12 - MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non è trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti ad essa connessi.

Art. 13 - SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme associative il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- a) avvertimento;
- b) diffida;
- c) sospensione a tempo limitato;
- d) radiazione.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci e a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;

c) Il Consiglio Direttivo.

Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale e ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa Assemblea.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi 120 (centoventi) giorni dell'anno sociale successivo, ovvero 180 (centottanta) qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

- discutere e approvare la relazione morale dell'anno precedente;
- discutere e approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo);
- l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

Essa, inoltre, delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita associativa e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo a mezzo email o messaggio WhatsApp ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata da parte del Presidente e nei casi urgenti per email o WhatsApp almeno due giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le Assemblee saranno valide:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni liberi dopo la prima convocazione, sia in caso di Assemblea ordinaria e Assemblea straordinaria, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi quelli che intendano dimettersi dall'Associazione. Le Assemblee ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di anni due, sono rinnovabili e si intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto, salvo i casi di elezione avvenuta per acclamazione e all'unanimità da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale. Ogni socio potrà esprimere al massimo 5 (cinque) preferenze, o comunque un numero pari ai Consiglieri da nominare e saranno chiamati a far parte del Consiglio per un biennio i candidati in possesso dei requisiti di eleggibilità che risulteranno in graduatoria aver ottenuto il maggior numero di preferenze in relazione al numero di Consiglieri da nominare. Sono comunque sempre fatti salvi i casi di elezione per acclamazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

Art. 18 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea sociale.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) rappresenta La Rinascita anche nei confronti dei terzi e degli organi di informazione;
- b) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- d) firma gli atti e ne delega la firma;
- e) convoca l'Assemblea sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto o in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 19 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato:

- dal Presidente
- dal Vice Presidente;
- da un massimo di altri 5 (cinque) Consiglieri tra i quali viene eventualmente eletto il Segretario ed il Tesoriere.

Esso ha durata di anni due e può essere rieletto.

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

- a) curare il conseguimento dei fini statutari;
- b) amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
- c) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero 180 (centottanta) qualora particolari esigenze lo richiedano;
- d) deliberare sulla non accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
- e) provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature e impianti dell'Associazione;
- f) predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- g) conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- h) nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- i) applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
- j) impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
- k) stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
- l) deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;

- m) eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere;
- n) curare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altre associazioni, società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale fatta da almeno due membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per altra causa, cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo);
- b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà dei suoi membri effettivi.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo ad indire nuove elezioni.

Art. 21 - IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell'Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 17 del presente Statuto. Il Segretario può essere nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo. Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario:

- a) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;
- b) esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
- c) assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea sociale, del Consiglio Direttivo, e ne redige verbale che verrà da lui firmato;
- d) stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee e alle votazioni;
- e) nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Art. 22 - ELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e che abbiano compiuto la maggiore età alla data della loro elezione.

Art. 23 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni gratuite fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 24 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea sociale straordinaria con una votazione favorevole del 51% degli intervenuti.

Art. 25 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria dei soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con decisione del Consiglio a maggioranza nonché con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 9 di questo Statuto. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Chiavari (Ge), lì 28 febbraio 2022.

Fulvia Steardo

Presidente

Ezio Fermi

Vice Presidente

Federica Gazzolo

Segretario

Romina Dalla Pozza

Tesoriere

Simone Giordano

Consigliere